



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 11 del 14/01/2019

OGGETTO: "Itinerario della Memoria" - APS "Giovani Castellanesi" - Patrocinio.

L'anno **duemiladiannove**, il giorno **quattordici** del mese di gennaio, con inizio alle ore 11:45, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
dott. Francesco De Ruvo	<i>Sindaco</i>	x	
dott.ssa Luisa Simone	<i>Vice Sindaco</i>	x	
prof.ssa Franca De Bellis	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Filomeno	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Sansonetti	<i>Assessore</i>	x	
arch. Maurizio Tommaso Pace	<i>Assessore</i>	x	
		6	0

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Caterina Binetti

LA GIUNTA

Premesso:

che con nota del 18/12/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 18874 in pari data, il legale Presidente dell'APS "Giovani Castellanesi" di Castellana Grotte, Sig. Campanella Giovanni, ha comunicato a questa Amministrazione di voler organizzare, presso la sede della Pro Loco "Don Nicola Pellegrino" in via De Consolibus, nei giorni 26, 27 e 28 gennaio 2019, l'evento "*Itinerario della Memoria*", trasformando, in occasione della giornata della Memoria, tale luogo in un Museo, in cui allestire una mostra "*per invitare i ragazzi a non dimenticare ma ricordare*", con previsione di visite guidate e lo svolgimento, il giorno 27 gennaio, di una conferenza, con la presenza di autorità ed esponenti della comunità ebraica;

che con la stessa nota, l'Associazione APS "Giovani Castellanesi" ha richiesto la concessione del Patrocinio dell'Ente e la compartecipazione alle spese da sostenersi per la realizzazione del suddetto evento, quantificate, giusto bilancio preventivo prodotto in allegato alla istanza, in complessivi € 630,00;

Considerato che, nel segno del *Programma Amministrativo di mandato 2017/2022*, questa Amministrazione comunale intende sostenere ogni attività tesa allo sviluppo e valorizzazione culturale, sociale e civile della comunità di riferimento;

Richiamato:

- il comma 2 dell'art. 3 – Autonomia dei Comuni e delle Province - del D.Lgs. n. 267/2000 che recita "*Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.*";
- il comma 1 dell'art. 1 Autonomia – Statuto e Regolamenti - del vigente Statuto comunale: che prevede: "*Il Comune di Castellana Grotte rappresenta l'intera comunità locale, ne cura i suoi interessi e ne promuove e programma lo sviluppo economico, sociale e civile.*";

Visto il vigente Regolamento Comunale, recante la disciplina dei "*criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni e di contributi per la promozione dei settori scolastico, scientifico, culturale e sociale*", approvato con deliberazione di C.C. n. 108 in data 23.7.1991, esecutiva ai sensi di legge ed in particolare l'art. 7 - del Patrocinio con contributo - che disciplina modalità e termini di presentazione della richiesta, nonché della successiva liquidazione del contributo concesso;

Considerato che, a mente del menzionato Regolamento, l'Ente sostiene, nell'ambito dei settori di intervento di cui al medesimo Regolamento e nella specie "*convegni, congressi, rievocazioni storiche, seminari di studi, rassegne ed altre manifestazioni di natura culturale e scientifica*", concedendo "*contributi finanziari a favore di soggetti pubblici e privati organizzatori e realizzatori di iniziative di particolare valore scientifico, culturale, scolastico e sociale per la parziale copertura dei relativi oneri*";

Valutato, secondo i criteri di cui all'art. 11 del sopra menzionato Regolamento comunale, il livello di interesse sovracomunale della manifestazione come proposta, nonché il valore culturale della stessa;

Ritenuto, per quanto sopra detto, in considerazione delle finalità della iniziativa per come proposta, di concedere all'APS "Giovani Castellanesi", nella persona del Presidente:

- il Patrocinio dell'Amministrazione comunale;
- il contributo di € 180,00 quale compartecipazione dell'Ente alle spese da sostenersi per l'organizzazione dell'evento in parola;

Dato atto che l'intervento di sostegno alle spese come sopra esposto non si configura quale sponsorizzazione e non contrasta con l'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in quanto trattasi di realizzazione di attività che rientrano, tutte, tra quelle volte allo sviluppo socio-economico e culturale del territorio, obiettivo che l'Ente è tenuto a perseguire. In particolare:

- con i pareri nn. 6, 7 e 11/2011 la Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Liguria ha affermato che non ricorre il concetto di sponsorizzazione nel caso in cui l'ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale enunciato dall'art. 118, comma 4, della Costituzione;
- con parere 31.03.2011, n. 164 la Corte dei Conti, Sezione Lombardia specifica, espressamente, per il caso di contributi destinati ad attività socio-culturali, che in attuazione

del principio di sussidiarietà, è ammesso *“lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del comune in forma sussidiaria, anche attraverso forme aggregative intermedie fra il cittadino e la comunità locale, quali i comitati, cui può partecipare l’Amministrazione comunale in attuazione del sistema di partenariato pubblico-privato”*;

- con il parere n. 46 del 13.04.2011, la Corte dei Conti Sezione Piemonte ritiene che il divieto di cui al comma 9 dell’art. 6 del D.L. n. 78/10 sia operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l’immagine e che devono, invece, ritenersi ammesse le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell’ente e svolte nell’interesse della collettività, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione;

Dato Atto, altresì, che anche dalla lettura dei pareri della locale Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia si evince che devono ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni) ad iniziative di terzi soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di promozione e valorizzazione del territorio, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell’interesse della collettività. Lettura, tra l’altro, ritenuta coerente con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. Sempre che l’erogazione di detti contributi avvenga nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241, il quale pone un principio generale applicabile in ogni caso di concessioni e sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, comunque denominati che integrino l’attribuzione di vantaggi economici a persone e enti pubblici e privati (Sezione di Controllo Puglia, deliberazioni 163/PAR/2010; n. 32/PAR/2011 e n. 33/PAR/2011 del 1.06.2011);

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi, legalmente resi e verificati, **con duplice e separata votazione**, di cui una riguardante l’immediata eseguibilità;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

1 Di concedere, per i motivi espressi in premessa, all’APS "Giovani Castellanesi", nella persona del Presidente, il Patrocinio dell’Ente per l’evento denominato "Itinerario della Memoria" che si svolgerà nei giorni 26, 27 e 28 gennaio p.v., presso la Sede della Pro Loco "Don Nicola Pellegrino" di Castellana Grotte;

2 Di concedere a mente del Vigente Regolamento comunale, all’Associazione richiedente il contributo di € 180,00, quale compartecipazione dell’Ente alle spese da sostenersi, da parte della stessa, per l’organizzazione dell’evento in parola, dando atto che il contributo assegnato verrà erogato ad avvenuta realizzazione della iniziativa proposta, subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui al punto 4 che segue e che, giusta previsione del richiamato Regolamento Comunale, in caso di parziale o mancata realizzazione della iniziativa sarà disposta la revoca del contributo *“o la sua riduzione in correlazione a quanto effettivamente realizzato”*;

3 Di prenotare la somma di € 180,00 con imputazione alla Missione 5, programma 2, titolo 1, Macroaggregato 4 (cap. 760.00 denominato: "Enti teatrali, istituti ed enti ed associazioni comitati finalità culturali, religiose e varie - contributi") del redigendo Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 annualità 2019;

4 Di stabilire che, giusta previsione regolamentare, la liquidazione del contributo di cui al punto 2 che precede, è subordinata alla presentazione di apposita rendicontazione finale (Bilancio Entrate/Spese), corredata dalle relative fatture, idonea documentazione di tracciabilità dei pagamenti, nonché da idonea relazione tecnica sui risultati conseguiti, in uno con la dichiarazione, sussistendone i requisiti, che l’Associazione APS "giovani Castellanesi" non è tenuta al pagamento della ritenuta di cui all’art. 28 del DPR n. 600/1973;

5 Di dare atto che questo Ente:

- rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca in virtù della realizzazione dell'evento in oggetto tra l'Associazione organizzatrice e soggetti terzi per forniture di beni e servizi, collaborazioni e qualsivoglia altra prestazione;
- non assume responsabilità alcuna in merito alla organizzazione e svolgimento della manifestazione in parola;

6 Di demandare al Responsabile del Settore competente l'adozione degli atti successivi e conseguenti, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

7 Di trasmettere copia del presente provvedimento all'APS "Giovani Castellanesi", come previsto dall'art. 15, comma 3, del vigente Regolamento comunale, nel rispetto dell'art. 163, commi 1 e 2 del T.U.EE.LL. -D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

8 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Redattore
Antonia Tauro

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Castellana Grotte, 11/01/2019

Il Responsabile del Settore III
f.to Maria Teresa Impedovo

Parere di regolarità contabile: Favorevole

Castellana Grotte, 14/01/2019

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to dott. Francesco De Ruvo

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Caterina Binetti

Registro albo n: 175

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 29/01/2019 al 13/02/2019.

Castellana Grotte, 29 gennaio 2019

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Donata Notarangelo

La presente deliberazione:

o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;

o è divenuta esecutiva il giorno **14/01/2019** in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 29 gennaio 2019

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo